

Proposta Numero: **DET-446-2021**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Dipendente (matricola 20374) ,a tempo indeterminato ,concessione congedo retribuito ai sensi dell'art. 42,comma 5 ,del D.lgs n. 151/2001.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che:

- il dipendente (matricola n. 20374), giusta determinazione dirigenziale n. 4 del 05/01/2021 e n. 264 del 22/02/2021 ha usufruito di un periodo di congedo retribuito , rispettivamente, di n. 90 gg. - dal 01/12/2020 al 28/02/2021 compreso – e di n. 61 gg. - dal 01/03/2021 al 30/04/2021 compreso – per un totale complessivo di n. 151 gg., ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità (non rivedibile), così come accertato e dichiarato dalla Commissione Medica competente;
- con istanza del 09/03/2021, acquisita al prot. n. 58636, il citato dipendente ha chiesto di usufruire di un ulteriore periodo di congedo retribuito, a medesimo titolo, per n. 123 gg. dal 01/05/2021 al 31/08/2021 compreso, per prestare assistenza al medesimo congiunto convivente;

ATTESO che:

- l'art. 42, comma 5 del d. lgs. n. 151/2001 prevede che i dipendenti possano richiedere, per assistenza a familiari portatori di handicap in situazione di gravità, un periodo di congedo continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno – fatta salva in quest'ultima ipotesi che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- a norma del predetto art. 42, comma 5-ter, *“durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa”*;
- a norma del predetto art. 42, comma 5-quinquies, *“ il periodo di cui a comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”*;

PRECISATO che, nelle ipotesi di frazionamento dei periodi di congedo, tra un periodo e l'altro, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro e che, in merito, la Circolare DFP n. 1/2012 chiarisce che *“due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi ed i sabato (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi”*;

VERIFICATO che, dalla documentazione agli atti, il dipendente ha usufruito, secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi di congedo retribuito per il congiunto in argomento, per un totale complessivo di n. 151 gg., sulla durata massima concedibile di 730 gg. (pari a 2 anni);

RITENUTO di poter accogliere l'istanza del dipendente e concedere un periodo di ulteriori 123 gg., a decorrere dal 01/05/2021 al 31/08/2021 compreso;

ACQUISITI e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza del dipendente (matricola 20374), inviata in data 09.03.2021, e concedere allo stesso un ulteriore periodo di congedo retribuito di n. 123 giorni a decorrere dal 01.05.2021 al 31.08.2021 compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità, così come accertato e dichiarato dalla Commissione Medica competente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92;
2. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento il dipendente fruirà di 123 gg. di congedo dal 01.05.2021 al 31.08.2021 compreso, che sommati al periodo precedente fanno un totale di n. 274 gg. di congedo per il congiunto in argomento, sulla durata massima concedibile di 730gg. (pari a due anni), così come sancito dall'art. 42, comma 5-bis del d. lgs. n. 151/2001;
3. di precisare che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, giusto art.42, comma 5-quinquies del d. lgs. 151/2001;

4. di precisare, altresì, che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa, e aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; tale indennità (€**39.368,37**) e la contribuzione figurativa (€ **9.369,63**) spettano fino ad un importo massimo di € **48.738,00** annui per il congedo di durata annuale, giusta Circolare INPS n. **10** del 29.01.2021;
5. di notificare il presente provvedimento al Dirigente delle Professioni Sanitarie, al Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza e al diretto interessato con l'obbligo dello stesso di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.